

COMUNE di ISOLA RIZZA

Regolamento di POLIZIA MORTUARIA e CIMITERIALE

Allegato alla delibera di C.C. n. 9 del 14 Aprile 2011

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1	Oggetto del regolamento
Articolo 2	Competenze
Articolo 3	Responsabilita'
Articolo 4	Presunzione di legittimazione
Articolo 5	Servizi gratuiti ed a pagamento
Articolo 6	Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - SERVIZI CIMITERIALI

Articolo 7	Costruzione, ampliamento, ristrutturazione del cimitero
Articolo 8	Obblighi del Comune e del gestore
Articolo 9	Strutture obitoriali
Articolo 10	Casa funeraria
Articolo 11	Sala del commiato
Articolo 12	Camera mortuaria
Articolo 13	Ossario comune
Articolo 14	Cinerario comune
Articolo 15	Organizzazione dei servizi cimiteriali
Articolo 16	Obblighi del custode del cimitero

CAPO III – FERETRI E TRASPORTO DEI CADAVERI

Articolo 17	Certificazione della causa di morte
Articolo 18	Deposizione della salma nel feretro
Articolo 19	Definizione di trasporto funebre
Articolo 20	Disciplina del trasporto dei cadaveri
Articolo 21	Caso di morte in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche
Articolo 22	Facoltà di disporre della salma e dei funerali
Articolo 23	Trapianto terapeutico. Imbalsamazione
Articolo 24	Rilascio del cadavere per motivi di studio
Articolo 25	Vigilanza per il trasporto dei cadaveri
Articolo 26	Orario dei trasporti
Articolo 27	Funerali civili
Articolo 28	Riti religiosi o civili
Articolo 29	Trasporto per e da altri Comuni per inumazione, tumulazione o cremazione
Articolo 30	Trasporti in luogo diverso dal cimitero
Articolo 31	Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali
Articolo 32	Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

CAPO IV – DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Articolo 33	Ricevimento dei cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri
-------------	--

Articolo 34.....	Sepoltura nei giorni festivi
Articolo 35.....	Orario di apertura del cimitero al pubblico
Articolo 36.....	Divieti di ingresso nel cimitero
Articolo 37.....	Comportamenti vietati all'interno del cimitero
Articolo 38.....	Riti religiosi all'interno dei cimiteri
Articolo 39.....	Programmazione cimiteriale

CAPO V – INUMAZIONI, TUMULAZIONI

Articolo 40.....	Disposizioni generali
Articolo 41.....	Definizione di inumazione
Articolo 42.....	Cippo, lapidi e copritomba
Articolo 43.....	Definizione di tumulazione
Articolo 44.....	Requisiti dei loculi destinati a tumulazione
Articolo 45.....	Inumazioni e tumulazioni. Normativa
Articolo 46.....	Autorizzazione all'inumazione e alla tumulazione
Articolo 47.....	Onerosità del servizio
Articolo 48.....	Inumazioni e tumulazioni. Termini
Articolo 49.....	Epigrafi
Articolo 50.....	Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri
Articolo 51.....	Inumazioni e tumulazioni. Oneri
Articolo 52.....	Sepulture private nel cimitero
Articolo 53.....	Caratteristiche delle casse

CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 54.....	Esumazioni ed estumulazioni. Normativa
Articolo 55.....	Norme comuni
Articolo 56.....	Esumazioni ordinarie
Articolo 57.....	Esumazioni straordinarie
Articolo 58.....	Verbale delle operazioni
Articolo 59.....	Oggetti da recuperare
Articolo 60.....	Smaltimento dei materiali
Articolo 61.....	Estumulazioni ordinarie e straordinarie
Articolo 62.....	Esumazioni ed estumulazioni. Oneri

CAPO VII - CREMAZIONI

Articolo 63.....	Registro per la cremazione
Articolo 64.....	Disciplina della cremazione
Articolo 65.....	Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
Articolo 66.....	Feretri per la cremazione
Articolo 67.....	Autorizzazione alla sepoltura di urne
Articolo 68.....	Cremazione per insufficienza di sepolture
Articolo 69.....	Crematori
Articolo 70.....	Caratteristiche dell'urna cineraria
Articolo 71.....	Trasporto e destinazione delle ceneri
Articolo 72.....	Informazioni ai cittadini

CAPO VIII – CONSERVAZIONE DELLE CENERI

- Articolo 73..... Consegna ed affidamento delle ceneri
Articolo 74..... Conservazione dell'urna
Articolo 75..... Recesso dall'affidamento. Rinvenimento di urne

CAPO IX – DISPERSIONE DELLE CENERI

- Articolo 76..... Dispersione delle ceneri
Articolo 77..... Luogo di dispersione delle ceneri

CAPO X – POLIZIA DEL CIMITERO

- Articolo 78..... Fiori e piante ornamentali
Articolo 79..... Materiali ornamentali

CAPO XI – CONCESSIONI

- Articolo 80..... Sepolture private (date in concessione)
Articolo 81..... Durata delle concessioni
Articolo 82..... Modalita' di concessione
Articolo 83..... Uso di ossari e cinerari
Articolo 84..... Uso delle tombe di famiglia
Articolo 85..... Manutenzione delle sepolture
Articolo 86..... Costruzione delle opere. Termini

CAPO XII - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Articolo 87..... Divisione
Articolo 88..... Subentri
Articolo 89..... Rinuncia a concessioni di loculi a tempo determinato
Articolo 90..... Rinuncia a concessione di aree libere
Articolo 91..... Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
Articolo 92..... Rinuncia a concessioni di tombe di famiglia costruite dal Comune,
della durata di 99 anni o perpetue

CAPO XIII - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Articolo 93..... Revoca per ampliamento o ricostruzione del cimitero
Articolo 94..... Decadenza
Articolo 95..... Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza
Articolo 96..... Estinzione

CAPO XIV - LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Articolo 97.....	Lavori privati nel cimitero
Articolo 98.....	Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
Articolo 99.....	Assunzione di imprese per lavori privati nel cimitero
Articolo 100.....	Occupazione temporanea del suolo
Articolo 101.....	Materiali di scavo
Articolo 102.....	Sospensione dei lavori
Articolo 103.....	Opere private. Vigilanza. Collaudo
Articolo 104.....	Illuminazione votiva

CAPO XV – TUMULAZIONI EXTRACIMITERIALI

Articolo 105.....	Cappelle private
Articolo 106.....	Sepolture privilegiate in luoghi diversi

CAPO XVI - NORME COMUNI

Articolo 107.....	Trattamenti particolari
Articolo 108.....	Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri
Articolo 109.....	Attività funebri
Articolo 110.....	Regime transitorio

CAPO XVII – NORME FINALI

Articolo 111.....	Obblighi e divieti per il personale del cimitero
Articolo 112.....	Tutela dei dati personali
Articolo 113.....	Catasto cimiteriale e registrazioni
Articolo 114.....	Annotazioni in catasto cimiteriale
Articolo 115.....	Responsabile del servizio di polizia mortuaria
Articolo 116.....	Concessioni pregresse
Articolo 117.....	Abrogazione di precedenti disposizioni
Articolo 118.....	Pubblicità del regolamento
Articolo 119.....	Rinvio dinamico
Articolo 120.....	Vigilanza. Sanzioni
Articolo 121.....	Entrata in vigore

ALLEGATO “A”

PARTE I – Disciplina generale delle tariffe per i servizi funerari e cimiteriali
 PARTE II – Elenco dei servizi e prestazioni soggette a tariffa.

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:
 - a) al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
 - b) al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
 - c) al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
 - d) alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri", e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) al D.P.R. 24 febbraio 2004, relativo all'affidamento dell'urna cineraria;
 - f) alla legge regionale – Veneto – 4 marzo 2010, n. 18, recante: "Norme in materia funeraria",

i servizi relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali di questo Comune, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Disciplina, inoltre, gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso della persona e promuove il rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione.

Art. 2

Competenze.

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2. Le funzioni gestionali sono demandate al dirigente responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dall'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni. Con deliberazione del Consiglio Comunale tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative tra Enti previste dal Capo V del Titolo II del D.Lgs. 267/2000.

3. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati in conformità del Titolo V della parte I del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Unità Sanitaria Locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazioni vigente.

4. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla

presente normativa, con il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18.2.2001, esecutiva.

Art. 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

3. Per i rapporti con il Comune da parte di terzi si fa rinvio all'articolo 4.

Articolo 4 Presunzione di legittimazione

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, tombe, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli, lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, quali: tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune.

2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitiva risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale estranea all'azione che ne consegue.

3. L'amministrazione comunale si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

4. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Articolo 5 Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:

- a) la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel Comune;
- b) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, delle persone indigenti che siano decedute nel Comune o residenti in esso al momento del decesso (art. 1, comma 7/bis del D.L. 27.12.2000 n. 392, convertito con modificazioni nella L. 28.2.2001 n. 26);

- c) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione, per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel Comune o residenti in esso al momento del decesso;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) la deposizione delle ceneri in cinerario comune.

2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dimostrato dal limite del valore ISEE equivalente al minimo vitale stabilito per legge. Tale stato di indigenza verrà richiesto a tutti i parenti del defunto, tenuti agli alimenti in base all'art. 433 del Codice Civile (fratelli, figli e nipoti).

3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 48 ore dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe i cui importi sono stabiliti dalla Giunta Comunale. Nella tabella allegato "A" al presente regolamento vengono indicate le tipologie delle tariffe.

6. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.

7. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

8. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri Comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i Comuni interessati.

Articolo 6

Atti a disposizione del pubblico

1. Nel cimitero e' tenuto, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse:

- a) il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, compilato dal necroforo, tale da fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali;
- b) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- c) copia del presente Regolamento.

2. Sono tenuti a disposizione del pubblico e consultabili nell'ufficio di polizia mortuaria comunale:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei loculi e delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
- d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

CAPO II

SERVIZI CIMITERIALI

Art. 7

Costruzione, ampliamento, ristrutturazione del cimitero

1. Ai sensi dell'articolo 27 della *L.R. n. 18/2010*, il Comune provvede al servizio del seppellimento con un unico cimitero comunale, incluso l'ampliamento.
2. Nella pianificazione del cimitero e del relativo ampliamento il Comune tiene conto del fabbisogno di sepolture corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.
3. La costruzione di eventuali nuovi cimiteri, l'ampliamento e la ristrutturazione dell'attuale cimitero sono disposte dal Comune previo parere dell'azienda ULSS.

Art. 8

Obblighi del Comune e del gestore

1. Il Comune in forma singola o associata, cura direttamente in economia la gestione e la manutenzione del cimitero.
2. Se il Comune non intende provvedere direttamente, può affidare la gestione del cimitero nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente (come disposto dall'art. 28 della *L.R. n. 18/2010*).
3. La gestione del cimitero è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna o esterna al cimitero.
4. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., o della forma associativa prescelta.
5. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
6. Si dà atto che gli arti anatomici, qualora provenienti da attività sanitaria ospedaliera, di norma, vengono cremati a cura ed onere dell'Azienda ULSS.

Art. 9 Strutture obitoriali

1. Ai sensi dell'art. 15 della *L.R. n. 18/2010* le strutture obitoriali presenti nel Comune sono:
 - a) i locali all'interno della struttura socio assistenziale "Opera Pia L. Ferrari" che riceve le persone decedute all'interno della struttura;
 - b) il deposito di osservazione nel cimitero comunale, per la ricezione delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari.
2. Tali strutture obitoriali assicurano:
 - a) il mantenimento in osservazione del cadavere;
 - b) il riscontro diagnostico;
 - c) le autopsie giudiziarie;
 - d) il deposito dei cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;
 - e) le iniezioni conservative, per il trasporto all'estero quando previste da convenzioni o richieste dal medico necroscopo per la tutela della salute pubblica. Non obbligatorie per il trasporto da Comune a Comune;
 - f) il trattamento estetico (tanatoprassi) e la toletta (tanatocosmesi) del cadavere.
3. I requisiti delle strutture obitoriali dovranno essere conformi alle prescrizioni fissate dalle norme regionali, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della *L.R. n. 18/2010*.

Art. 10 Casa funeraria

1. Ai sensi dell'art. 16 della *L.R. n. 18/2010* sul territorio comunale può essere realizzata la casa funeraria, gestita da privati autorizzati ad esercitare l'attività funebre, che svolge le seguenti funzioni:
 - a) osservazione del cadavere;
 - b) trattamento conservativo;
 - c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
 - d) custodia ed esposizione del cadavere;
 - e) le attività della sala del commiato di cui al successivo art. 11.
2. La casa funeraria dovrà essere ubicata ad una distanza minima di metri 50 dal cimitero e da strutture sanitarie pubbliche e private.
3. La casa funeraria non può essere convenzionata con il Comune e con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi obitoriali.
4. I requisiti delle case funerarie dovranno essere conformi alle prescrizioni fissate dalle norme regionali, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della *L.R. n. 18/2010*.
5. Si dà atto che alla data odierna non vi sono sul territorio comunale privati che esercitano l'attività funebre.

Art. 11 Sala del commiato

1. Ai sensi dell'art. 17 della *L.R. n. 18/2010* all'interno della struttura socio assistenziale potrà realizzarsi la sala del commiato destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a

ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro del deceduto/a nella struttura, per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

2. La sala del commiato dovrà essere conforme alle prescrizioni fissate dalle norme regionali, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della *L.R. n. 18/2010*.

Art. 12 Camera mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 31 della *L.R. n. 18/2010* la camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione. Essa è ubicata all'interno del cimitero comunale.

Art. 13 Ossario comune

1. Ai sensi dell'art. 32 della *L.R. n. 18/2010* l'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti da esumazione ed estumulazione, non richieste dai famigliari o dagli aventi diritto per la collocazione in altra sepoltura.

2. Il cimitero comunale è dotato di ossario comune, non aperto al pubblico. La sua gestione è di competenza del necroforo o dell'addetto ai servizi cimiteriali.

Art. 14 Cinerario comune

1. Ai sensi dell'art. 33 della *L.R. n. 18/2010* Il cinerario comune è l'apposito spazio destinato alla raccolta delle ceneri derivanti dalla cremazione, non richieste dai famigliari o dagli aventi diritto per altra collocazione.

2. Il cimitero comunale è dotato di cinerario comune, non aperto al pubblico. La sua gestione è di competenza del necroforo o dell'addetto ai servizi cimiteriali.

Art. 15 Organizzazione dei servizi cimiteriali

1. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda ULSS, con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 16 Obblighi del custode del cimitero

1. Ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 28, comma 3 della *L.R. n. 18/2010* il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Conserva l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile.

3. Ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico la documentazione citata all'art. 6, comma 2, del presente regolamento.

CAPO III

FERETRI E TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 17

Certificazione della causa di morte

1. Ai sensi dell'art. 8 della *L.R. n. 18/2010* nei casi in cui non si proceda all'espianto degli organi, la causa del decesso è certificata dal medico curante o suo sostituto. Nei casi in cui si proceda all'espianto di organi trova applicazione il successivo articolo 23.

2. L'accertamento di morte è effettuato, su richiesta dell'ufficiale dello stato civile, da un medico necroscopo incaricato dall'Azienda ULSS, entro trentasei ore e non prima di otto ore dalla constatazione del decesso.

3. In caso di decesso presso la struttura socio sanitaria, le certificazioni di cui al comma 1 sono rilasciate dal medico suo delegato.

4. I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti al trattamento di imbalsamazione prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero nei casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografia della durata di venti minuti o ricorrano altre speciali ragioni a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo, salvo altre disposizioni eventualmente impartite dall'Autorità giudiziaria.

5. Durante il periodo di osservazione di cui al precedente comma 4, i cadaveri sono posti in condizioni tali da non ostacolare e da rilevare eventuali manifestazioni di vita, come previsto dall'art. 10 della *L.R. n. 18/2010*.

6. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura anticipata del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.

Art. 18

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 del D.P.R. n. 285/1990, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.

2. La vestizione della salma e il suo collocamento nel feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente

preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura.

Art. 19 **Definizione di trasporto funebre**

1. Ai sensi dell'art. 18 della *L.R. n. 18/2010* il trasporto funebre è ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso, o di rinvenimento, fino al luogo della sepoltura o della cremazione.

2. Il trasferimento del deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna, con funzione di servizio obitoriale, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da personale della struttura.

3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale. La madre ed il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa (art. 3, c. 3. *L.R. n. 18/2010*).

Art. 20 **Disciplina del trasporto dei cadaveri**

1. Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, e degli artt. 21, 22, 23, 24 e 25 della *L.R. n. 18/2010*.

2. Per il rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della citata *L.R. n. 18/2010*, per il trasporto del cadavere, per il periodo di osservazione, dal luogo del decesso al domicilio del defunto o alla struttura obitoriale o casa funeraria, anche se siti in altro Comune, il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolano eventuali manifestazioni di vita.

3. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.

4. Del trasporto previsto dal comma 2, è data preventiva comunicazione scritta all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso.

5. Per il trasporto funebre tra stati trovano applicazione le norme nazionali e quanto previsto dalla *L.R. n. 18/2010*.

Art. 21 **Caso di morte in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche**

1. Ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. d) e dell'art. 15, c. 1 lett. b) le salme dei deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni dichiarate inadatte dall'Azienda ULSS (art. 10, c. 4, lett. a. *L.R. 18/2010*), sono trasportate in struttura pubblica o privata accreditata, che operano in regime di ricovero, per il percorso di osservazione o per l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.

2. Per il periodo di osservazione le salme, a richiesta dei congiunti, possono essere riposte anche presso la casa funeraria di cui al precedente art. 10.

3. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti la salma è posta in contenitori impermeabili non sigillati, in condizione che non ostacoli eventuali manifestazioni di vita e che comunque non sia di pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 22

Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Il trasporto funebre al luogo di destinazione è autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

2. In assenza di disposizione testamentaria la volontà è manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del c.c. e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto.

3. L'ordine suesposto trova applicazione in tutti i rapporti successivi (cremazione, destinazione delle ceneri, inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

Art. 23

Trapianto terapeutico. Imbalsamazione

1. Ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 285/1990, per il prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico si applicano le leggi 29 dicembre 1993, n. 578, recante: "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte.", e 1° aprile 1999, n. 91, recante: "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti".

2. Per il prelievo della cornea a scopo terapeutico presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'Azienda ULSS.

3. È consentito il trattamento di imbalsamazione secondo le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sotto il controllo del responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, o suo delegato, dell'Azienda ULSS.

Art. 24

Rilascio del cadavere per motivi di studio

1. Ai sensi dell'art. 14 della *L.R. n. 18/2010*, nel caso in cui il defunto abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

Art. 25

Vigilanza per il trasporto dei cadaveri

1. Il responsabile del servizio, rilascia l'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. La vigilanza sui trasporti delle salme spetta all'azienda ULSS.

3. L'addetto al trasporto è il responsabile della verifica del feretro, in quanto incaricato di "Pubblico Servizio".

Art. 26 Orario dei trasporti

1.- I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal sindaco.

Art. 27 Funerali civili

1. Ai sensi dell'art. 3, c. 1 lett. b) della *L.R. n. 18/2010*, è assicurata la concessione di spazi pubblici idonei per lo svolgimento di funerali civili, da concordare con i richiedenti e nel rispetto della volontà del defunto.

2. Questi spazi, che consentono la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre, vengono individuati nel piazzale antistante l'ampliamento del cimitero comunale.

Art. 28 Riti religiosi o civili

1. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 29 Trasporto per e da altri Comuni per inumazione, tumulazione o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, con decreto del Sindaco, a seguito di domanda degli interessati.

2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

3. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro Comune.

Articolo 30

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal comune a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 31

Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto, la data di nascita e di decesso, o se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

Articolo 32

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le eventuali rimesse delle autofunebri dovranno essere ubicate in località individuate con provvedimento del Comune, in conformità alle norme regolamentari comunali, e dovranno essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.

3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, se esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Art. 33

Ricevimento dei cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri

1. Come previsto dall'art. 34 della *L.R. n. 18/2010*, il Comune deve a dare sepoltura a:
 - a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) ai cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) ai cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune, che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori Comune;
 - d) ai cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero comunale;
 - e) ai nati morti e prodotti del concepimento, di cui all'art. 25 della *L.R. n. 18/2010*;
 - f) alle ossa, resti mortali e alle ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c),d) ed e).

Art. 34

Sepoltura nei giorni festivi

1. Nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture se non in presenza di gravi motivi, sentito il responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, o suo delegato, della ULSS, previa autorizzazione del responsabile del servizio.
2. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi sono presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

Art. 35

Orario di apertura del cimitero al pubblico

1. Per il cimitero, incluso l'ampliamento, è osservato il seguente orario di apertura e chiusura al pubblico: dalle ore 7,00 alle ore 19,00 nel periodo invernale e dalle ore 7,00 alle ore 20,00 nel periodo estivo. I periodi invernale ed estivo coincidono con il cambio dell'ora legale. Il giorno di chiusura è il mercoledì.
2. L'apertura e chiusura dei cancelli avviene in forma automatizzata.
3. Il responsabile del servizio, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposito provvedimento, può apportare temporanee modifiche all'orario di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 36

Divieti di ingresso nel cimitero

1. Nel cimitero è vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a tutti coloro che sono accompagnati da cani e da altri animali, salve le persone cieche;
- d) a chiunque, quando il responsabile del servizio, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 100,00.

Art. 37

Comportamenti vietati all'interno del cimitero

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, bestemmiare;
- b) introdurre armi, cani o altri animali;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare il verde pubblico, gli alberi, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
- m) chiedere l'elemosina od offerte;
- n) accedere con mezzi automobilistici privati sprovvisti di speciale autorizzazione rilasciata dal gestore.

2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 200,00.

Art. 38

Riti religiosi all'interno dei cimiteri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

2. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate. Nessuna autorizzazione è richiesta per le ricorrenze tradizionali.

Art. 39 **Programmazione cimiteriale**

1. In applicazione dell'art. 55 del D.P.R. n. 285/1990, nonché degli artt. 11 e 16 della Circolare 24.6.1993 n. 24 del Ministero della Salute, compete al Consiglio Comunale la programmazione per l'ampliamento del cimitero e/o la costruzioni di nuovi manufatti per sepolture, da dare in concessione, sulla scorta delle relazioni tecniche del responsabile del servizio cimiteriale, inerenti:

- a) la valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- b) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- c) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- d) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- e) ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale.

2. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione;
- b) aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) manufatti per tumulazioni individuali (loculi);
- d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
- e) aree destinate alla dispersione delle ceneri;
- f) manufatti per tumulazione di ossa (cellette ossario);
- g) manufatti per tumulazione di ceneri (cellette cinerarie);
- h) ossario comune;
- i) cinerario comune.

3. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, risulta nella planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R. n. 285/1990, predisposta dall'ufficio tecnico comunale.

4. Il cinerario comune ha le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed è stato costruito in base al progetto edilizio ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito. Le aree destinate alla dispersione delle ceneri devono avere, in ogni caso, il carattere di sepolcri privati ai sensi e per gli effetti del Capo XVIII del D.P.R. n. 285/1990.

5. La planimetria del cimitero comunale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione; compete all'ufficio tecnico comunale stabilire le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro, nel rispetto delle norme tecniche di edilizia cimiteriale.

6. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

CAPO V

INUMAZIONI, TUMULAZIONI

Art. 40

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al D.P.R. n. 285/1990, Capo X.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a sistema di inumazione ordinarie decennali, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990.

4. Compete all'Ufficio Tecnico comunale approvare i progetti, per le sepolture private (sulle aree date in concessione), esclusi unicamente i cimiteri militari, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. n. 285/1990.

5. Il Comune, con atto del competente organo, adotta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. n. 285/1990 e dall'art. 73 della Circolare 24.6.1993 n. 24 del Ministero della Salute.

Art. 41

Definizione di inumazione

1. Ai sensi dell'art. 3, c. 2.f e dell'art. 36 della *L.R. n. 18/2010* l'inumazione è la sepoltura nel terreno, per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.

2. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate sul suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, atte ad agevolare il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per l'inumazione dista, almeno, 50 centimetri dalla falda freatica.

3. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di 50 centimetri che separano le singole fosse e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

4. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a 70 centimetri.

5. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità non inferiore ai 200 centimetri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 220 centimetri e la larghezza di almeno 80 centimetri e distano l'una dall'altra almeno 50 centimetri per ogni lato.

6. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di bambini fino a dieci anni di età hanno una profondità non inferiore ai 200 centimetri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di

150 centimetri e la larghezza di 50 centimetri e distano l'una dall'altra almeno 50 centimetri per ogni lato.

7. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 60 centimetri quadrati per fossa di adulti e a 30 centimetri quadrati per fossa di bambini.

8. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 50 centimetri per ogni lato.

9. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione, senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 70 centimetri.

10. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

11. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. Non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, o con altro materiale biodegradabile, il Comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'azienda ULSS, a fini di cautela igienico-sanitaria.

12. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, l'inumazione è subordinata alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando, temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

13. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

14. Le altre caratteristiche della cassa sono quelle contemplate dall'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990.

15. Sulla cassa deve essere posta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

16. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazione ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni.

Art. 42

Cippo, lapidi e copri tomba.

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, fornito e messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune, in applicazione all'articolo 62 del D.P.R. n. 285/1990, l'installazione in sostituzione del cippo ed in conformità all'autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale, di un copritomba di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 80 dal piano di campagna, ed il conseguente mantenimento della sepoltura per tutto il periodo di rotazione e, comunque, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, in relazione al carattere del cimitero.

3. Nel caso di cui al comma 2, l'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4. Ogni lapide deve riportare, obbligatoriamente, il nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

5. Le lapidi e i copri tomba, trascorsi dieci anni dall'inumazione, restano di proprietà del Comune.

6. Su tali tombe sono ammessi arbusti di altezza non superiore a cm. 80. Le piante di maggiore altezza devono essere ridotte, a semplice richiesta del responsabile del servizio di polizia mortuaria. In caso di inadempienza il Comune provvederà d'ufficio al taglio o all'eventuale sradicamento della pianta.

Art. 43 **Definizione di tumulazione**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2.f e dell'art. 37 della *L.R. n. 18/2010* la tumulazione del feretro è la collocazione dello stesso in loculo per esservi conservato per almeno venti anni.

2. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.

3. I loculi ipogei, sono a più file e più colonne, ma solo individuali.

4. I loculi epigei, sono a più file e più colonne, ma solo individuali (inclusi quelli delle tombe private).

5. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

6. Nei loculi, indipendentemente dalla presenza del feretro, può essere collocata, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, o una o più urne cinerarie.

7. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

8. La costruzione di nuovi loculi o l'adattamento di quelli esistenti, rispondenti ai requisiti di cui al successivo art. 45, è effettuata dal Comune, nel rispetto del progetto approvato.

9. Per i loculi ipogei, realizzati al di sotto del livello di risalita della falda freatica, sono previste adeguate soluzioni costruttive volte a ridurre il pericolo di infiltrazioni.

Art. 44 **Requisiti dei loculi destinati a tumulazione**

1. Requisiti generali:

a) la struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.500 N/mq (art. 76 D.P.R. n. 285/1990);

b) il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita all'esterno di liquidi;

c) i loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti che precedono;

- d) le cellette/ossario devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 di lunghezza, m. 0,30 di larghezza e m. 0,30 di altezza;
 - e) le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,30 x 0,30 x 0,50.
2. Requisiti per i loculi stagni:
- a) sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi;
 - b) il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti;
 - c) la chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita altresì la chiusura con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica.

Art. 45 **Inumazioni e tumulazioni. Normativa**

1. Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente:
- a) al capo XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, e successive modificazioni (articoli da 68 a 77);
 - b) alla sezione II "Inumazioni e tumulazioni cimiteriali" della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 (articoli da 34 a 38);
 - c) quelle integrative di questo regolamento.

Art. 46 **Autorizzazione all'inumazione e alla tumulazione**

1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri o nati morti è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, come previsto dall'art. 5, nel rispetto della normativa nazionale vigente.
2. Per i prodotti del concepimento e per i prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'Ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione, il nulla osta al trasporto, al seppellimento nel cimitero o la cremazione, l'autorizzazione è rilasciata dall'azienda ULSS.
3. Nei casi previsti dal precedente comma 2 l'Azienda ULSS rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al Comune ove si è verificato l'evento.
4. In mancanza della richiesta di sepoltura si provvede come previsto dall'art. 5, comma 3 del presente regolamento e dall'art. 25 della L.R. n. 18/2010.

Art.47 **Onerosità del servizio**

1. La tumulazione e la cremazione di cadaveri sono servizi pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 7-bis, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26.
2. L'inumazione è servizio gratuito, come previsto dall'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 48

Inumazioni e tumulazioni. Termini

1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 33.

2. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica o suo delegato, dell'azienda ULSS, il feretro può essere depositato nella struttura obitoriale di cui all'art. 10 fino ad un massimo di tre giorni. In quest'ultimo caso il gestore del cimitero concorda, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.

3. L'accordo risulta in calce alla richiesta.

4. Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il responsabile del servizio, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, dispone la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o di materiale non biodegradabile così come previsto dall'art. 75, comma 2, del regolamento di polizia approvato con D.P.R. n. 285/1990.

Art. 49

Epigrafi

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

2. Ogni epigrafe contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

3. Le epigrafi sono scritte in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché queste ultime, seguite dalla traduzione in italiano.

4. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette/ossario è indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

5. Le donne coniugate o vedove possono essere indicate con i due cognomi.

6. Le lapidi dei loculi epigei vengono fornite dal Comune e non possono essere sostituite dai concessionari con lapidi di altro materiale o colore, come anche quelle fornite dal Comune per le tombe di famiglia.

7. E' vietato applicare alle lapidi dei loculi epigei, oggetti, vasi o lampade, che sporgano dalla lapide oltre i 15 cm..

8. Le lapidi dei loculi epigei sono individuali. E' fatto divieto ai concessionari dei loculi di unire due lapidi in un'unica lapide, sia in orizzontale che in verticale.

9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 200,00, oltre all'obbligo del ripristino delle due lapidi a carico del concessionario.

Art. 50

Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri

1. È consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali o anche cinerari nelle sepolture private e nei loculi, se ciò viene richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, come previsto dall'art. 43.

2. La tumulazione di tali resti o ceneri è consentita in qualsiasi momento della durata della concessione.

3. Nei casi previsti dai precedenti commi il feretro è separato dalle cassette metalliche mediante diaframma in mattoni ad una testa, debitamente intonacato, o da altro materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica.

4. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione comunale.

Art. 51 **Inumazioni e tumulazioni. Oneri**

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni e tumulazioni sono assicurate dal Comune.

2. Sono sempre a carico degli interessati le forniture di materiali ornamentali e la loro manutenzione per tutta la durata della concessione, ivi incluse le lapidi per le salme poste a terra.

Art. 52 **Sepulture private nel cimitero**

1. Ai sensi dell'art. 38 della *L.R. n. 18/2010* il Comune può concedere a privati ed a enti l'uso di aree per sepolture individuali, familiari e collettive.

2. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti con fini di lucro.

3. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali.

Art. 53 **Caratteristiche delle casse**

1. Ai sensi dell'art. 19 della *L.R. n. 18/2010* le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione, sono definite dalla Giunta Regionale del Veneto e dalla normativa nazionale.

CAPO VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 54 **Esumazioni ed estumulazioni. Normativa**

1. Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, (articoli da 82 a 89),

nonché la sezione III “Esumazioni ed estumulazioni” della L.R. n. 18/2010 (articoli da 39 a 41).

2. Gli esiti di fenomeni trasformativi o parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure igienico-sanitarie, sono riposti in contenitori idonei alla destinazione.

3. Per il trasporto al di fuori del cimitero i contenitori di cui al precedente comma 2 o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico.

4. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni. Il Comune, con il parere favorevole dell'azienda ULSS, può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore in ragione delle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno.

Art. 55

Norme comuni

1. I feretri possono essere esumati o estumulati prima della scadenza del termine per:
 - a) ordine dell'autorità giudiziaria;
 - b) trasporto in altra sepoltura;
 - c) cremazione.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, sono eseguite sentita l'Azienda ULSS (artt. 39 e 40 c. 3, *L.R. n. 18/2010*).

Art. 56

Esumazioni ordinarie

1. Ai sensi dell'art. 39, c. 1, della *L.R. n. 18/2010* le esumazioni ordinarie dei campi comuni vengono effettuate trascorsi dieci anni dalla inumazione; sono eseguite tutti i periodi dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

2. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero sono collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi ai familiari interessati a produrre richiesta per il recupero delle ossa esumate.

3. A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, è comunicato ai richiedenti, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione verrà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

4. Qualora i resti esumati non fossero mineralizzati, saranno reinumati per il completamento di tale processo per il periodo non inferiore a cinque anni, o potranno essere cremati su richiesta dei familiari.

5. Spetta all'incaricato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere sia o meno completamente mineralizzato al momento della esumazione.

6. In caso di reinumazione dei resti mortali è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

7. Qualora non vi fosse alcuna richiesta per i resti esumati, questi saranno posti nell'ossario comune.

Art. 57

Esumazioni straordinarie

1. Per le esumazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, e dell'art. 39, commi 3 e 4, della *L.R. n. 18/2010*.

Art. 58

Verbale delle operazioni

1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché, di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, è redatto apposito verbale con eventualmente elencati gli oggetti rinvenuti.

2. I detti verbali sono firmati anche dai familiari, se presenti, per ricevuta, solo per gli eventuali oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Art. 59

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna ne viene data descrizione nel verbale di cui all'art. 58.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni.

4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti c.c., fermo restando che il Comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Art. 60

Smaltimento dei materiali

1. I rifiuti provenienti dall'attività di esumazione ed estumulazione, dovranno essere gestiti ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 d del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

Art. 61

Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in estumulazioni alla scadenza della concessione (ordinarie) o estumulazioni prima della scadenza della concessione (straordinarie).

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione, od ad

esse equiparate quando, indipendentemente dalla durata della concessione, vengono effettuate dopo una permanenza in tumulo di almeno 20 anni; sono prima della scadenza della concessione tutte le altre.

3. Le estumulazioni prima della scadenza della concessione sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati;
- su ordine dell'autorità giudiziaria.

4. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria del Comune provvede agli avvisi agli interessati dei contratti di concessione dei loculi scaduti e provvede all'istruttoria per l'estumulazione ordinaria.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

6. I resti mortali estumulati possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, o cremati, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

8. Il periodo di inumazione è fissato, tenuto conto dell'articolo 86 del D.P.R. n. 285/1990 e, comunque, per non meno di 5 anni.

9. A seguito di richiesta di estumulazione per trasferimento, il coordinatore sanitario può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In ogni caso, a seguito di domanda di estumulazione, non si potrà procedere alla ritumulazione della medesima salma nello stesso loculo.

10. Le estumulazioni alla scadenza della concessione, come sopra definite, sono regolate dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.

11. I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazione sia ordinaria che straordinaria ritornano in pieno possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore al momento dell'estumulazione.

Art. 62

Esumazioni ed estumulazioni. Oneri

1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono assicurate dal Comune che ne sostiene l'onere.

2. Per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie trovano applicazione le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale su proposta del responsabile del servizio.

CAPO VII

CREMAZIONI

Art. 63

Registro per la cremazione

1. Ai sensi dell'art. 48 della *L.R. n. 18/2010* è istituito il registro per le cremazioni nel quale sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

2. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato della tenuta del registro di cui al comma 1, l'atto contenente la volontà di essere cremato.

3. La manifestazione di volontà prevista, al comma 2, è redatta secondo le forme del testamento olografo (art. 602 del c.c.), come da modello di dichiarazione predisposta allo scopo del Comune.

4. In caso di consegna dell'urna cineraria secondo le previsioni dell'art. 49, comma 5, della *L.R. n. 18/2010*, recante: "Norme in materia funeraria", sul registro sono annotati:

- a) numero progressivo e data;
- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto se non già indicati sulla scheda;
- c) modalità di espressione della volontà;
- d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta dei registri o da persona da lui delegata;
- g) spazio per eventuale note aggiuntive che siano in relazione con quanto previsto dalla normativa cimiteriale vigente e dei regolamenti di polizia mortuaria.

5. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata, è comunicata all'Ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 64

Disciplina della cremazione

1. La materia è disciplinata:

- dall'art. 12, comma 4, del D.L. 31.08.1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29.10.1987, n. 440, recante: "Provvedimenti urgenti per la finanza locale";
- dall'art. 1, comma 7-bis, del D.L. 27.12.2000, n. 392, recante: "Disposizioni urgenti in materia di enti locali";
- dalla L. 30.03.2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24.06.1993 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285/1990: Circolare esplicativa";
- dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31.07.1998 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285/1990: Circolare esplicativa";

della *L.R. n. 18/2010*, recante: "Norme in materia funeraria".

Art. 65

Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. Ai sensi dell'art. 46 della *L.R. n. 18/2010* l'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere, rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, è subordinata alla presentazione, da parte di chi la richiede, dei documenti e con le modalità di seguito riportati:

- a) certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all' autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifiche indicazioni che il cadavere possa essere cremato;
- b) disposizione testamentaria del defunto, se non già depositata e annotata nel registro di cui all'art. 63, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- c) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella della iscrizione alla associazione.
L' iscrizione alle associazioni di cui sopra vale anche contro il parere dei familiari;
- d) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76, 77 del c.c. e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza in vita. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto;
- e) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

2. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su modulo contenente tutti i dati richiesti.

3. In apposito registro, a cura del responsabile del servizio interessato, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

4. Per ogni cremazione l'Ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione delle ceneri.

5. Le relative tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale entro le misure massime fissate a norma di legge.

Art. 66 Feretri per la cremazione

1. In caso di cremazione, dovranno essere utilizzati feretri in legno dolce non verniciato, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

Art. 67 Autorizzazione alla sepoltura di urne

1. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Art. 68
Cremazione per insufficienza di sepolture

1. Può essere autorizzata, da parte del responsabile del servizio interessato, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione.

2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si può procedere alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero.

Art. 69
Crematori

1. Questo Comune non è intenzionato alla costruzione del crematorio. Sarà cura del Comune associarsi con altri Comuni, ai sensi dell'art. 45 della *L.R. n. 18/2010*.

Art. 70
Caratteristiche dell'urna cineraria

1. Ai sensi dell'art. 49, c. 1, della *L.R. n. 18/2010* le urne cinerarie, devono contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte. Le cui dimensioni devono essere tali da poterle anche riporre in cellette dei colombari comunali, devono essere realizzate in materiale non deperibile, che garantisca la conservazione delle ceneri.

Art. 71
Trasporto e destinazione delle ceneri

1. Ai sensi degli artt. 49 e 50 della *L.R. n. 18/2010* nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

a) tumulate in loculi o in tombe di famiglia all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate;

b) interrate all'interno del cimitero;

c) disperse;

d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria locale.

4. Nel caso di tumulazione di ceneri, per la chiusura della nicchia, è sufficiente la usuale collocazione di pietra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

5. E'consentita la collocazione di più urne cinerarie in un unico tumolo, fino ad un massimo di 4. Tale norma si applica anche alle concessioni stipulate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. In tal caso il Responsabile del Servizio interessato provvederà a farne annotazione sul contratto di concessione.

Art. 72 **Informazioni ai cittadini**

1. Ai sensi dell'art. 1, c. 2, della *L.R. n. 18/2010* il responsabile del servizio interessato provvede a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento anche con riguardo ai profili economici.

2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

CAPO VIII **CONSERVAZIONE DELLE CENERI**

Art. 73 **Consegna ed affidamento delle ceneri**

1. Ai sensi dell'art. 49 della *L.R. n. 18/2010* le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria avente le caratteristiche di cui all'articolo 71.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.

3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto. L'espressione di volontà del defunto di affidamento delle ceneri ad un familiare deve risultare da suo atto scritto o dalla attestazione, espressa per iscritto da tutti gli aventi diritto della volontà del defunto.

4. In caso di affidamento personale dell'urna, il responsabile del servizio interessato annota sul registro previsto dall'art. 63, le generalità dell'affidatario unico e le modalità di manifestazione della volontà, nonché il luogo di destinazione stabile dell'urna. L'affidatario che trasferisce la propria residenza o cambi collocazione dell'urna cineraria è tenuto a darne comunicazione al competente ufficio comunale entro 5 giorni dal trasferimento.

5. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

6. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

7. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'Ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel Comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

8. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Art. 74

Conservazione dell'urna

1. Ai sensi dell'art. 49 della *L.R. n. 18/2010* la conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

2. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. Lo stesso deve garantire in ogni momento la localizzazione, l'identificazione e la buona conservazione della stessa e la continuità nella custodia.

3. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

4. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

5. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

Art. 75

Recesso dall'affidamento. Rinvenimento di urne

1. Ai sensi dell'art. 49, c. 5.g) della *L.R. n. 18/2010* nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono provvedere alla tumulazione nel loculo cinerario o all'interramento nel cimitero con un'urna non biodegradabile oppure alla dispersione secondo quanto previsto dall'art. 76.

2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 63.

3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune.

CAPO IX

DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 76

Dispersione delle ceneri

1. Ai sensi dell'art. 50 della *L.R. n. 18/2010* in presenza di volontà espressa dal defunto, che deve contenere anche l'indicazione del luogo e delle modalità prescelte, le ceneri possono essere disperse:

a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero. L'urna sarà aperta da un incaricato del cimitero. Le ceneri rimarranno in forma indistinta;

b) in natura e solo all'aperto:

– in campagna, in collina e in montagna a non meno di 50 metri di distanza da manufatti stabili e a non meno di 50 metri dal perimetro di demarcazione di strade e aree regolarmente percorribili;

- nel mare, nei laghi e nei fiumi nei tratti liberi da natanti e da manufatti. Non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione quando gli stessi vengono effettuati;
 - c) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso formale del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.
2. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
 3. La dispersione deve avvenire a non meno di 300 metri dalla costa, dalla riva o dal porto di approdo più vicino.
 4. È vietata la dispersione, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.
 5. La dispersione in aree demaniali o soggette a particolari forme di tutela avviene secondo le modalità prescritte dall'autorità amministrativa competente.
 6. Nel caso in cui la dispersione avvenga in altro Comune, occorre il nulla-osta del Comune in cui viene effettuata la dispersione.
 7. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, in mancanza o per volere del defunto dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, o dal personale a tal fine autorizzato dal Comune.
 8. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.
 9. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

Art. 77

Luogo di dispersione delle ceneri

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del c.c. o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 74.

CAPO X

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 78

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura

di chi li ha impiantati o deposti.

2. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecorosi i tumuli, l'addetto al cimitero li toglie e provvede per la loro distruzione.

3. Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.

4. E' vietato deporre vasi o piante davanti ai loculi della prima fila orizzontale delle campate dei loculi cimiteriali, esclusi quelli esterni al camminamento collocati a livello del terreno, quando intralcino il passaggio ed il posizionamento delle scale mobili per l'accesso ai loculi soprastanti. In tal caso, l'addetto al cimitero, potrà rimuovere i vasi e le piante ingombranti, a suo insindacabile giudizio, senza alcuna pretesa di rivalsa da parte di chi li ha posti davanti al loculo. I vasi o piante rimossi, dovranno essere custoditi dall'addetto al cimitero per la durata di quindici giorni, periodo durante il quale potranno essere ritirati da parte di chi li aveva posti davanti al loculo; trascorso tale termine potranno essere smaltiti insieme ai rifiuti del cimitero.

5. Lo stesso comma 4 si applica anche nel caso delle tombe di famiglia poste sul camminamento del cimitero, quando i vasi e le piante vengano ad intralciare il passaggio delle persone, o la sosta delle scale mobili di accesso ai loculi, o le operazioni di tumulazione dei feretri.

6. Nel cimitero ha luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 79 Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere pericolose o non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

3. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'articolo 49 in quanto applicabili.

CAPO XI

CONCESSIONI

Art. 80

Sepolture private (date in concessione)

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di inumazione e/o tumulazione individuale per

famiglie e collettività. Ogni sepoltura dovrà essere dotata di adeguato ossario o cinerario.

3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, cellette ossario, cellette cinerarie);
- b) sepolture per famiglie e collettività (a loculi).

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento dei prezzi fissati con delibera di Giunta Comunale.

5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dalle norme di legge in materia di polizia mortuaria sopra citate e da quanto previsto nel presente regolamento.

6. La concessione è stipulata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., previa assegnazione dell'area o del manufatto da parte dello stesso e pagamento del corrispettivo previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale.

7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, c.c..

8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- il corrispettivo pagato per la concessione e la sua durata;
- la salma destinata al loculo;
- la famiglia destinataria, in caso di tomba, e nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante *pro tempore* delle stesse;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

9. E' ammesso che l'atto di concessione possa venire concluso mediante moduli o formulari, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c..

Art. 81

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2. La durata massima è fissata:

- a) in 50 anni per le aree e i manufatti e destinati a tombe di famiglie e/o collettività (decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione);
- b) in 30 anni per i loculi (decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione);
- c) in 30 anni per le cellette ossario e le cellette cinerarie (decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione);

3. Nei casi previsti dai punti a) e b) del comma precedente, a richiesta degli interessati è consentito il rinnovo delle concessioni per una sola volta e per un periodo

massimo di:

- a. anni 40 per le tombe di famiglia e/o collettività costruite dal Comune;
- b. anni 15 per i loculi,

effettuando il pagamento del canone di concessione previsto al momento dell'atto di rinnovo. Le concessioni di loculi di durata di 99 anni, rilasciate antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, non sono rinnovabili.

4. Per quanto concerne il punto c) del suddetto comma 2, è consentito il rinnovo delle concessioni delle cellette ossario e delle cellette cinerarie fino ad un massimo di due rinnovi di 30 anni ciascuno, effettuando il pagamento del canone di concessione previsto al momento dell'atto di rinnovo.

5. Le concessioni delle aree per la realizzazione delle tombe di famiglia e/o collettività è rinnovabile di 50 anni in 50 anni solo fino all'estinzione degli eredi della famiglia e/o della collettività, effettuando il pagamento del canone di concessione previsto al momento dell'atto di rinnovo.

Art. 82

Modalità di concessione

1. La sepoltura, individuale privata di cui al terzo comma, lettera a) dell'articolo 78, (loculi, cellette-ossari/cinerari e tombe costruiti dal Comune) può concedersi solo in presenza:

- di una salma, per i loculi individuali;
- dei resti ossei per le cellette ossario;
- delle ceneri per le cellette cinerarie.

2. L'assegnazione dei loculi numerati e disponibili individuati nell'ampliamento del cimitero avviene per ordine verticale e progressivo.

3. L'assegnazione delle cellette-ossario/cinerarie avviene in qualsiasi posizione del cimitero.

4. E' data facoltà di tumulazione in qualsiasi posizione di loculo del cimitero vecchio.

5. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, è limitata alla sola salma per la quale è stata fatta la concessione; non può essere trasferita a terzi. Il concessionario può rinunciare alla concessione secondo quanto previsto dagli artt. 89 e ss del presente regolamento in quanto applicabili.

6. E' concessa la facoltà, salva verifica della disponibilità di capienza da parte del personale comunale addetto al seppellimento, di provvedere, come previsto dall'art. 43 del presente regolamento, alla tumulazione nel medesimo loculo di una o più cassette contenenti resti ossei, o una o più urne cinerarie, del coniuge della salma, del figlio/o figlia della salma, dei genitori della salma o di fratelli/sorelle della salma. In tal caso, la tumulazione verrà annotata nell'atto di concessione, senza ulteriori costi da parte del concessionario del loculo.

7. La concessione delle tombe di famiglia realizzate dal Comune avviene osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme dei famigliari del richiedente, in loculi del cimitero e la data di presentazione al Protocollo del Comune della domanda di concessione. Nel caso di presenza di salme, da elencarsi nella domanda di concessione, il loro trasferimento dovrà essere effettuato appena possibile ed al massimo entro un anno dalla data del contratto di concessione. Qualora il concessionario non vi provvedesse entro tale termine, la concessione verrà revocata. In tal caso verrà rimborsata al concessionario la metà di quanto pagato all'atto della concessione. La concessione della tomba di famiglia non può essere data a coloro che abbiano diritto di tumulazione in altra tomba di famiglia del cimitero, a meno che non via sia una rinuncia scritta da parte del

richiedete la nuova concessione, sul diritto di sepoltura nella tomba di vecchia concessione.

8. La concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglie e/o collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità individuabile nella planimetria del cimitero comunale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme in loculi del cimitero e la data di presentazione al Protocollo del Comune della domanda di concessione. Nel caso di presenza di salme, da elencarsi nella domanda di concessione, il loro trasferimento dovrà essere effettuato appena possibile ed al massimo entro un anno dalla data della fine dei lavori di costruzione della tomba. Qualora il concessionario non vi provvedesse entro tale termine, vi provvederà il Comune, con spese a carico del concessionario.

9. Le salme delle tombe di famiglia, durante il periodo di concessione della tomba, qualora venissero estumulate, ai fini della restrizione o della cremazione, su richiesta degli aventi diritto, dovranno essere ricollocate nella medesima tomba di famiglia. Diversamente, se non completamente mineralizzate, andranno inumate per il periodo minimo di 5 anni, o cremate, dopodiché i resti ossei, o le ceneri, dovranno essere ritumulati nella medesima tomba di famiglia.

Art. 83 **Uso di ossari e cinerari**

1. Il diritto d'uso delle cellette ossario per raccogliere i resti ossei è concesso fino ad un massimo di quattro cassette dei resti ossei sia di coniugi che dei loro famigliari legati da vincoli di parentela fino al sesto grado. Ciascuna cassetta dovrà contenere le ossa di una sola salma e dovrà essere sigillata. Sulla cassetta dovrà essere posta una targhetta contenente i dati relativi al cognome e nome del defunto, la data di nascita e la data di decesso.

La durata della concessione delle cellette ossario decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione, in presenza di almeno una cassetta di resti ossei. Sull'atto di concessione verrà indicato il nominativo o i nominativi dei resti ossei cui si riferisce il contratto. Durante il periodo della concessione potranno essere tumulate, in qualsiasi periodo, altre cassette di resti ossei, fino al raggiungimento di quattro ed i loro nominativi verranno annotati, dal responsabile del servizio comunale, in calce allo stesso atto di concessione.

Le tumulazioni di resti ossei, successive alla data di concessione della celletta ossario, non variano la durata della concessione stessa.

Durante il periodo di concessione delle cellette ossario non è consentito estumulare resti ossei da destinare all'ossario comune.

2. Il diritto d'uso delle cellette destinate a cinerario è destinato a contenere le ceneri fino ad un massimo di quattro urne cinerarie sia di coniugi che dei loro famigliari legati da vincoli di parentela fino al sesto grado. Sull'urna dovrà essere posta una targhetta contenente i dati relativi al cognome e nome del defunto, la data di nascita e la data di decesso.

La durata della concessione delle cellette/cinerario decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione, in presenza di almeno un'urna cineraria. Sull'atto di concessione verrà indicato il nominativo o i nominativi dei defunti ai quali appartengono le ceneri cui si riferisce il contratto. Durante il periodo della concessione potranno essere tumulate, in qualsiasi periodo, altre urne cinerarie, fino al raggiungimento di quattro, ed i loro nominativi verranno annotati, dal responsabile del servizio comunale, in calce allo stesso atto di concessione.

Le tumulazioni di ceneri, successive alla data di concessione della celletta destinata

a cinerario, non variano la durata della concessione stessa.

Durata il periodo di concessione delle cellette cinerario non è consentito estumulare ceneri da destinare al cinerario comune.

Art. 84 **Uso delle tombe di famiglia**

1. Il diritto d'uso delle tombe di famiglia, sia costruite dal Comune che dai privati, è riservato – esclusivamente – alla persona del concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 comma dell'articolo 93 del D.P.R. n. 285/1990, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado.

3. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, rilascia il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m..

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m., sperando comunque, e prima dell'adozione di ogni provvedimento, gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m..

6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m. od istanza avente la forma di cui agli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m. del titolare della concessione depositata presso il servizio di polizia mortuaria almeno 5 anni prima del decesso della persona per la quale è richiesta la sepoltura, la quale potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione e, laddove la capienza residua sia insufficiente a garantire la futura collocazione dei feretri di tutte le salme, di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura *jure sanguinis*, quale regolato dal presente articolo.

10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 85
Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione delle sepolture costruite sulle aree date in concessione dal Comune spetta ai privati concessionari.

2. La manutenzione dei manufatti (tombe, loculi e ossari/cinerari) realizzati dal Comune spetta al Comune.

3. La manutenzione delle parti decorative aggiunte dai privati a tali manufatti è a totale carico dei privati.

4. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di dover prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni, sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

5. Nel caso in cui, su comunicazione del Comune per interventi di cui al comma 4 del presente articolo, il privato non vi provvedesse, entro 30 giorni dalla comunicazione, vi provvederà il Comune stesso con l'obbligo per il concessionario di corrispondere le spese sostenute.

6. Il mancato pagamento da parte del concessionario, determina la riscossione coattiva da parte del Comune.

Articolo 86
Costruzione delle opere. Termini

1. Le concessioni di aree per la destinazione di tombe di famiglia e/o collettività, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 2 anni dalla data di concessione, pena la decadenza della concessione.

2. Il suddetto termine può essere prorogato qualora sussistano giustificati motivi che dovranno essere specificati nella richiesta da formulare al Comune da parte degli interessati. Tali motivi verranno valutati dal responsabile del servizio tecnico. La proroga non può essere superiore a 180 giorni dalla data di concessione. Oltre tale termine la concessione verrà dichiarata decaduta ed al concessionario verranno rimborsati i quattro quinti di quanto versato all'atto della stipula del contratto di concessione.

3. In caso di rinuncia, si applicano le norme del successivo art. 90.

CAPO XII

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 87
Divisione

1. Nelle tombe di famiglia più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m.; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata anche separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia, comunicata per iscritto al Comune, comporta possibilità di accrescimento e non cessione automatica del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Il diritto d'uso potrà essere esercitato dai concessionari residuali, previa richiesta scritta da presentare al Comune e successivo pagamento dei loculi rinunciati, calcolati sul valore tariffario vigente all'atto della rinuncia. Per i loculi rinunciati verrà stipulato un nuovo atto di concessione e sul precedente contratto originario verrà inserita idonea annotazione.

4. Salvo quanto previsto al comma 3, nel caso i concessionari residuali non siano interessati, previa rinuncia scritta, i posti rinunciati potranno essere assegnati ad altra famiglia, con stipula di nuova concessione e relativa annotazione sul precedente atto di concessione della medesima tomba.

5. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria.

6. La divisione, l'individuazione di separate quote, ferma restando l'unicità del sepolcro, o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

7. Con l'atto di concessione sono indicati la divisione dei posti assegnati ai singoli concessionari, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Art. 88 Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una tomba di famiglia, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 365 giorni dalla data di decesso e, nel caso di pluralità di discendenti, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo tra gli eredi secondo criteri di opportunità (possesso del contratto di concessione originale) in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

3. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 84 abbiano titolo ad avere sepoltura nella tomba di famiglia o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

Art. 89

Rinuncia a concessioni di loculi a tempo determinato

1.- Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale quando non sia stata occupata da salma, resti o ceneri. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari agli anni residui della concessione (importo pagato per la concessione diviso gli anni della stessa e moltiplicato per gli anni residui), calcolati sulla base della tariffa pagata all'atto della concessione originaria.

2.- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di

permutate o altro.

Art. 90

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione entro 2 anni dalla concessione dell'area;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso dei quattro quinti di quanto versato all'atto della stipula del contratto di concessione.

Art. 91

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la quale il concessionario ha già provveduto alla costruzione della tomba, comunque libera da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetta ai concessionari è riconosciuto un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, sentito il servizio di polizia mortuaria.

Art. 92

Rinuncia a concessioni di tombe di famiglia costruite dal Comune, della durata di 99 anni o perpetue

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso delle tombe di famiglia costruite dal Comune, a condizione che vengano liberate da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma calcolata sui soli loculi non occupati precedentemente da salme, al prezzo vigente all'atto della rinuncia. Le spese di estumulazione sono a carico dei rinunciataria.

3. La richiesta di estumulazione ordinaria per trascorso ventennio dalla tumulazione della salma (e la successiva tumulazione dei resti ossei o delle ceneri nella medesima tomba) o quella di estumulazione straordinaria (qualora richiesta dall'autorità giudiziaria), non sono considerate rinuncia. In tal caso, nulla verrà rimborsato dal Comune per l'estumulazione richiesta.

CAPO XIII

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 93

Revoca per ampliamento o ricostruzione del cimitero

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del D.P.R.n. 285/1990, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, ricostruzione del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

4. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. (avvio del procedimento).

Art. 94

Decadenza

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata;
- d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
- f) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 86, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- g) a seguito di revoca per mancanza di uno degli elementi essenziali dell'atto di concessione quali l'indicazione dell'importo del canone di concessione e/o della durata;
- h) qualora sia dichiarata in autotutela per l'accertamento di una violazione della concessione con una disposizione al tempo vigente.

Nei casi di cui alle lettere g) ed h), comunque, la decadenza potrà essere pronunciata, trascorsi 20 anni dalla tumulazione della salma alla quale la concessione si riferiva, se trattasi di loculo, mentre nel caso di tomba di famiglia dovranno essere trascorsi 20 anni dalla tumulazione dell'ultima salma. E' data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione decaduta, con le modalità previste dal vigente regolamento.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nel caso previsto al punto d) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, previe diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e mediante avviso nel cimitero, per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha

irreperibilità quando il Comune o il gestore del cimitero non dispongano, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Art. 95

Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui il Comune è venuto a conoscenza del fatto che l'ha determinata, momento che è indicato nel provvedimento di dichiarazione della decadenza.

2. Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.

3. Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, a seconda dei casi, con oneri interamente a carico del comune. Diversamente, con oneri a carico degli aventi titolo, se ve ne fossero, e presentassero domanda per il trasferimento delle salme, resti, ceneri, in altro manufatto avuto in concessione.

4. Dopodiché, il Comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 96

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono a carico del Comune.

CAPO XIV

LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 97
Lavori privati nei cimiteri

1. Nessun lavoro è eseguito dai privati nei cimiteri senza il prescritto titolo abilitativo comunale.
2. L'autorizzazione è rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel Comune.
3. L'autorizzazione è subordinata alla stipula di idonea polizza assicurativa per danni a cose o persone all'interno del cimitero, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati dall'Ufficio tecnico comunale.
4. Per le procedure trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo Comune.
5. Per le semplici riparazioni, pulizia di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi ecc. e per lavori di ordinaria manutenzione è sufficiente ottenere il permesso del responsabile del servizio tecnico.

Art. 98
Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal comune, su conforme parere del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale, osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV nonché dell'articolo 94 del D.P.R. n. 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento. Non trovano applicazione le disposizioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s. m. mancando una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, essendo questa già avvenuta con l'impianto del cimitero al cui interno avviene la costruzione del manufatto edilizio.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme, nonché di cassette per resti od urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro, secondo quanto previsto nel presente Regolamento.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è determinato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area di sedime concessa; oltre a tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo o posto ossario in più. L'importo di tale pagamento sarà determinato con deliberazione di Giunta Comunale.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,51.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del servizio tecnico.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.
10. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile del servizio tecnico, lapidi, ricordi, e similari.
11. Non è concesso il posizionamento di marmi colorati che non siano quelli in uso

nel cimitero.

Art. 99

Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri

1. Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali senza il titolo abilitativo di cui al precedente articolo 95, è prodotta al comune la certificazione antimafia dell'impresa esecutrice.

Art. 100

Occupazione temporanea del suolo

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali - elevazione di armature, ecc.), trovano applicazione la vigente normativa in materia di occupazione del suolo pubblico e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo Comune per i giorni festivi.

2. La superficie occupata è convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

3. Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero trovano applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%.

Art. 101

Materiali di scavo

1. I materiali di scavo e di rifiuto sono di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa ripulisce e ripristina il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 102

Sospensione dei lavori

1. Nel periodo dal 26 ottobre al 10 novembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e cessa qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

Art. 103

Opere private. Vigilanza. Collaudo

1. L'ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.

Art. 104

Illuminazione votiva

1. L'illuminazione votiva del cimitero, forma oggetto di apposito distinto regolamento.

CAPO XV

TUMULAZIONI EXTRACIMITERIALI

Art. 105 Cappelle private

1. Il Comune può autorizzare la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero ai sensi dell'art. 42, della L.R. n. 18/2010;
2. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvate dal Comune, in conformità delle previsioni urbanistiche, sentite l'Azienda ULSS.
3. Le aree sulle quali insistono le costruzioni delle cappelle private sono circondate da una zona di rispetto di proprietà dei titolari delle cappelle stesse, con un raggio, dal perimetro della costruzione, non inferiore a quella definita dall'art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Analoga disposizione vige anche per le necessarie modifiche e/o ampliamenti.
4. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità.
5. Le cappelle private gentilizie possono essere destinate alla tumulazione di persone della famiglia che ne è proprietaria e di altri aventi diritto;
6. Le cappelle non sono aperte al pubblico.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 1.000,00.

Art. 106 Sepolture privilegiate in luoghi diversi

1. Ai sensi dello stesso art. 43 della L.R. n. 18/2010 per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemeritenze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze, la Giunta Comunale può autorizzare la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero:
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune sulla base di specifiche disposizioni definite dalla Giunta Regionale.
3. La tumulazione privilegiata di cadavere è effettuata decorsi almeno cinque anni dalla morte.

CAPO XVI

NORME COMUNI

Art. 107
Trattamenti particolari

1. Ai sensi dell'art. 51 della *L.R. n. 18/2010* in caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco approvato dalla Giunta regionale, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda ULSS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.

2. Il medico che accerta tale circostanza da tempestiva comunicazione all'Azienda ULSS e al Comune.

Art. 108
Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri

1. Ai sensi dell'art. 52 della *L.R. n. 18/2010* in presenza di grave rischio per la salute pubblica il Sindaco, su proposta dell'Azienda ULSS, può imporre particolari restrizioni fino a vietare la svolgimento di onoranze funebri.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 1.000,00.

Art. 109
Attività funebre

1. L'attività funebre è l'attività che comprende ed assicura in forma congiunta l'espletamento delle funzioni elencate dall'art. 5 della *L.R. n. 18/2010*.

2. Lo svolgimento dell'attività funebre è autorizzata dal Responsabile dell'area interessata, incaricato dal Sindaco, ove ha sede commerciale l'impresa richiedente, sulla base dei requisiti previsti dal regolamento regionale e nei limiti di quanto previsto dal citato art. 5.

Art. 110
Regime transitorio

1. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.) delle disposizioni regionali di cui all'art. 2 della *L.R. n. 18/2010*, trova applicazione quanto previsto dall'art. 54 della stessa *L.R. n. 18/2010*.

CAPO XVII

NORME FINALI

Art. 111
Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al responsabile del servizio di polizia mortuaria le violazioni accertate.

2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 112

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni.

Art. 113

Catasto cimiteriale e registrazioni

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto cimiteriale", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

2. Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.

3. Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 114

Annotazioni in catasto cimiteriale

1. Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. Il catasto cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) numero del loculo, o della celletta ossario, o della celletta cineraria, o della tomba di famiglia;
- b) numero della campata nella quale il manufatto si trova, e sua posizione all'interno della fila se trattasi di loculo o celletta;
- c) generalità del defunto o dei defunti;
- d) natura e la durata della concessione;
- e) data della concessione, estremi di registrazione e sua decorrenza;
- f) referenti per la concessione e loro indirizzo aggiornato;
- g) eventuali variazioni che danno luogo, nelle tombe di famiglia, ad introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri, con gli estremi della data di tali eventi e dei nominativi ai quali si riferiscono.

Art. 115

Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m., spetta al dipendente cui sia attribuito l'incarico di responsabile del servizio di polizia mortuaria, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al dipendente individuato ai sensi del comma precedente, su deliberazione della giunta comunale che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m..

Art. 116

Concessioni pregresse

1.- Salvo quanto previsto dall'articolo 91, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 117

Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 118
Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale è inviata:

- a tutti gli assessori e consiglieri comunali;
- a tutti i responsabili dei servizi comunali;
- all'organo di revisione;
- a tutte le aziende e istituzioni interessate.

Art. 119
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 120
Vigilanza. Sanzioni

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia dell'Unione dei Comuni Destra Adige e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della L. 24.11.1981, n. 689 e s. m.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 121
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo all'avviso di deposito presso la Segreteria Comunale, dell'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, ai sensi dell'art. 81 dello Statuto.

ALLEGATO "A"
PARTE I - DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER I SERVIZI
FUNERARI E CIMITERIALI

Le tariffe concernenti il servizio funebre e cimiteriale sono stabilite almeno annualmente nel rispetto dei criteri generali stabiliti, a seconda delle forme di gestione, dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto che:

1. Il relativo gettito deve assicurare la copertura anche dei costi dei servizi che permangono a carico del bilancio comunale, in quanto norme di legge o regolamento prevedano l'erogazione gratuita ai cittadini, nonché dei servizi per i quali il Consiglio Comunale, con apposito atto, abbia deliberato debbano farsi dietro tariffe o corrispettivi inferiori a quanto necessario per assicurare la piena ed integrale copertura dei costi, individuandone le forme di finanziamento.
2. Le tariffe concernenti servizi di durata pluriennale terranno conto del periodo di durata e sono imputate con riferimento ai singoli esercizi di pertinenza e determinate in modo da assicurare l'effettiva copertura delle spese da realizzare costantemente e nei diversi esercizi, anche futuri, l'equilibrio e le condizioni del comma 1 dell'articolo 117 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 243 stesso decreto legislativo, per i servizi individuati quali servizi a domanda individuale dal decreto ministeriale 31 dicembre 1983.
3. Nell'applicare i criteri anzidetti, si dovranno tenere in conto i costi finali che si realizzano relativamente ai servizi di durata pluriennale.

L'elencazione delle voci di tariffa riportate nella parte II costituiscono linee di indirizzo per la Giunta Comunale, che ha la facoltà di apportare modifiche senza che ciò comporti modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.

PARTE II – ELENCO DEI SERVIZI E PRESTAZIONI SOGGETTE A TARIFFA.

- Sosta di autofunebri in transito in specifico luogo di parcheggio, per ogni ora, o sua frazione, di sosta (rif. Art. 32, c. 3);
- Tumulazione di feretro (rif. Art. 43);
- Tumulazione di resti ossei (rif. Art. 44);
- Tumulazione di ceneri (rif. Art. 44);
- Inumazione in campo comune della durata del turno normale di rotazione, per lo scavo della fossa, le operazioni di sepoltura e di copertura della fossa, l'installazione di cippo identificativo (esclusi i casi di indigenza di cui all'Art. 5);
- Rilascio dell'autorizzazione all'installazione nelle sepolture ad inumazione di un copritomba od altro monumento in sostituzione del cippo (rif. Art. 42, c. 2);
- Esumazione ordinaria eseguita alla scadenza del turno di rotazione (rif. Art. 62);
- Esumazione straordinaria disposta dall'autorità giudiziaria, comprensiva della ricollocazione della salma ricomposta nel feretro in inumazione (rif. Art. 57);
- Estumulazione straordinaria disposta dall'autorità giudiziaria, comprensiva della ricollocazione della salma ricomposta nel feretro in tumulazione (rif. Art. 61);
- Estumulazione straordinaria disposta a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sepoltura nel medesimo cimitero o ad altro comune (rif. Art. 61);
- Estumulazione straordinaria su a richiesta dei familiari per cremazione (rif. Art. 61);
- Inumazione in campo comune della durata del turno stabilito di salma proveniente da estumulazione, per lo scavo della fossa, le operazioni di sepoltura e di copertura della fossa, l'installazione di cippo identificativo (rif. Art. 61);
- Raccolta di resti per il collocamento in celletta ossario;
- Autorizzazione alla costruzione di un numero di loculi e/o ossari superiore a quelli previsti in via normale (rif. Art. 98, c. 3), per ciascun posto loculo autorizzabile;
- Assistenza e sigillo di feretro a domicilio, per trasporto di salma fuori Comune;


- Autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria a familiari;
- Autorizzazione alla dispersione delle ceneri;
- Autorizzazione alla dispersione delle ceneri in apposita area nel cimitero.(vedi D.M. 1.7.2002 e D.M. 16.5.2006)

Il presente regolamento:

- è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n., in data
- la detta deliberazione è stata pubblicata:
 - nel sito Web istituzionale di questo Comune (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*);

per 15 giorni consecutivi dal al
- con la successiva pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;
- è entrato in vigore il giorno

Data



Il Responsabile del Servizio

.....